



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, 2<sup>a</sup> Sezione Civile, riunito  
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

di apertura della liquidazione controllata nei confronti di **CORDA GLORIA**, nata a Milano il 19/05/1955 e residente a Treppo Grande vicolo De Dorie n. 6, cod. fisc. CRDGLR55E59F205C, e di **CORDA MAURO**, nato a Milano il 27/01/1960 e residente a Pavia di Udine via Ippolito Nievo n. 38 lett. 3, cod. fisc. CRDMRA60A27F205D, rappresentati e difesi dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta (cod. fisc. CRRSVM60D09L195Q) del Foro di Roma e dall'avv. Enrica Spangaro (cod. fisc. SPNNRC74E50L195J) del Foro di Udine, su domanda ex art.66 CCII degli stessi debitori;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

vista la documentazione integrativa depositata nell'interesse di Corda Mauro, in ossequio al decreto del giudice relatore del 22/11/23;

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo le



parti ricorrenti residenti nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la procedura familiare atteso che i debitori sono fratelli e, ancorchè non siano conviventi, l'origine del loro sovraindebitamento ha un'origine comune in considerazione delle ingenti passività generate dalla società di persone di cui erano soci entrambi, cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese rispetto al deposito del ricorso che ci occupa;

ritenuta la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto ciascuno di essi: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza da quanto esposto nel ricorso e da quanto si evince nella documentazione prodotta, atteso che, quanto a Corda Gloria, a fronte di un indebitamento di € 95.390,84, il patrimonio prontamente liquidabile è costituito da una porzione (Euro 200,00 mensili) del proprio reddito da pensione, oltre al saldo di conto corrente per Euro 2.093,82 e a un bene mobile registrato di valore irrisorio; quanto a Corda Mauro, a fronte di un indebitamento di € 93.075,94, il patrimonio liquidabile è costituito dall'impegno offerto dalla propria convivente Barbara Bernardi di versare alla procedura Euro 200,00 mensili sino al suo termine, salvo il reperimento da parte del debitore di proprie risorse;



rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C), nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dei debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che la richiesta dei debitori di fissare "i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte" non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti



processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCII:

a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **GLORIA CORDA** (C.F.: CRDGLR55E59F205C) e di **MAURO CORDA** (C.F.: CRDMRA60A27F205D), su loro domanda ex art.66 CCII;

b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;

c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C);

d) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10,



comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;

h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;

i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;

j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 11/01/2024 .

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno )

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier )

